



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°29

Oggetto: Legge di Bilancio 2019 – Disposizioni inerenti lo Sport

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2019 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 – 2019

Oggetto: Legge di Bilancio 2019 – Disposizioni inerenti lo Sport -

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – S.O. n. 62 – la Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018.

Si riportano, di seguito, le novità recate dalla medesima Legge n. 145/2018, concernenti lo **Sport**, che vanno ad integrare quelle recate dal D.L. n. 119/2018, convertito nella Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, le quali hanno formato oggetto delle precedenti Circolari nn. 20 e 21 di questa Lega.

Con successiva Circolare saranno illustrate le altre disposizioni della Legge n. 145/2018 che più possono interessare le Associazioni e le Società Sportive di questa Lega (*più avanti: ASD e SSD*).

1-Esenzione dall'imposta di bollo

Con il comma 646 dell'art. 1, è stata estesa anche alle ASD e SSD senza scopo di lucro riconosciute dal CONI, l'esenzione dall'imposta di bollo, della quale già fruiscono il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, sugli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere e richiesti (art. 27-bis della Tabella B – Allegato B del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, recante disciplina dell'imposta di bollo).

2- Soppressione del comma 02 del D.L. n. 119/2018

Con il comma 56 è stato soppresso il comma 02 dell'art. 10 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, che prevedeva che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398 del 1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.

La soppressione del comma 02 è evidentemente dovuta al fatto che il precedente comma 01 dello stesso art. 10 stabilisce, oltre all'esonero dalla fatturazione elettronica per le ASD e SSD in regime di Legge n. 398/91, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro, che i soggetti medesimi che hanno superato il

predetto importo di 65.000,00 euro, non emettono fattura elettronica ma **assicurano** che la *e-fattura* sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

3- Credito d'imposta per interventi su impianti sportivi

Con i commi da 621 a 626 è stato stabilito che per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta – *bonus sport* – in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate anche nel caso in cui siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali in argomento comunicano immediatamente all'Ufficio per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, comunicano all'Ufficio dello Sport medesimo lo stato di avanzamento dei lavori con rendicontazione di utilizzo delle somme ricevute.

4- Istituzione della Sport e salute SpA, finanziamenti allo sport, ripartizione degli introiti alle Società Sportive e riforma della giustizia sportiva.

Con i commi da 626 a 653 sono state introdotte disposizioni concernenti l'istituzione della Sport e Salute SpA, il finanziamento dello Stato al movimento sportivo, la riforma dei concorsi pronostici, le nuove modalità di ripartizione degli introiti delle scommesse sportive e la competenza della giustizia amministrativa per controversie sportive.

In particolare:

Con il comma 629 viene stabilita la soppressione della CONI Servizi SpA e l'istituzione della Sport e Salute SpA, della quale il MEF (Ministero Economia e Finanza) è unico azionista, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui Presidente e due Consiglieri vengono nominati dal Governo. Gli organi di vertice sono incompatibili con gli Organi di vertice del CONI, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva.

Con il successivo comma 630 è stabilito che il 32% delle entrate incassate effettivamente nel bilancio dello Stato derivanti dalle imposte versate per la gestione di impianti, club, palestre e attività sportive in genere e, comunque, per un

importo non inferiore a 410 milioni di euro, viene così erogato: un importo di 40 milioni di euro al CONI per il proprio funzionamento e per la preparazione olimpica; 368 milioni alla Sport e Salute SpA, la quale provvederà dal 2020 a finanziare le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e i Gruppi Militari.

Con i commi 635 e seguenti è prevista, per incentivare forme di gioco non connesse al gioco d'azzardo, la riforma dei concorsi pronostici sportivi con la previsione che gli introiti dovranno essere ripartiti: per il 74-76% al montepremi; per il 5% al concessionario; per l'8% al punto vendita; per l'11-13% alla Sport e Salute SpA.

Con i commi 646 e seguenti sono così modificati criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione di diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie A, dedotte le quote di mutualità. La nuova ripartizione che andrà in vigore dalla stagione sportiva 2021/22 sarà la seguente: a) il 40% in parti uguali a tutte le Società partecipanti al campionato di Serie A; b) il 28% (anziché il 30% attuale) sulla base dei risultati sportivi; c) il 22% (anziché l'attuale 20%) in base al risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.

Inoltre, la quota del 28% (di cui al precedente punto b)) è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) La classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;
- b) I risultati conseguiti negli ultimi 5 campionati;
- c) I risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/47.

La quota del 22% (di cui al precedente punto c)) è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Il pubblico di riferimento di ciascuna squadra (numero degli spettatori paganti che hanno assistito alle gare casalinghe negli ultimi tre campionati);
- b) l'audience televisiva certificata;
- c) i minuti giocati nel campionato di Serie A da giocatori di età compresa tra i 15 e i 23 anni formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno 36 mesi ininterrotti per la Società presso la quale prestano attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di Società di Serie A o B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di Lega Pro.

Fino alla stagione 2020/21 rimarrà in vigore la ripartizione attuale: 50% in parti uguali; 30% sulla base del risultato sportivo; 20% in base al radicamento sociale.

Entro il 30 giugno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno determinati i diversi parametri di cui ai criteri sopra riportati.

Il comma 644 stabilisce che a partire dalla stagione sportiva 2019/20 possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche in argomento soltanto le Società quotate o non quotate che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Contabili, che è soggetta alla vigilanza della CONSOB. Gli incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

I commi da 647 a 651 dispongono in materia di giustizia sportiva.

Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e del TAR del Lazio le controversie aventi ad oggetto l'ammissione o l'esclusione dalle competizioni professionistiche delle Società. Resta esclusa per le medesime controversie ogni competenza degli Organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo Statuto e i Regolamenti del CONI e delle FSN prevedano Organi di giustizia che decidono in unico grado entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Trascorso tale termine il ricorso all'Organo di giustizia sportiva si ha per respinto e i soggetti interessati possono proporre nei successivi 30 giorni ricorso al TAR del Lazio.

Infine, sono previste misure più adeguate di cui potranno fruire i licenziatari dei diritti TV contro la pirateria televisiva.